

N. R.G. PU. 351/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA
SEZIONE SECONDA

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Pier Paolo Lanni	Presidente relatore
dott. Francesco Bartolotti	Giudice Relatore
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di:

KOVINIC ZORAN, nato a Lebane (Serbia) il 20/02/1965, Codice Fiscale KVNZRN65B20Z158F
KOVINIC DRAGANA nata in Serbia 04/06/1972, Codice Fiscale KVNDGN72H44Z158Q
residenti in Viale Alcide De Gasperi n. 125, 37035 San Giovanni Ilarione (VR)

- **letto** il ricorso proposto da Zoran e Dragana Kovinic per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
- **considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
- **considerato** che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- **ritenuta** quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- **considerato** che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- **ritenuta** la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti a San Giovanni Ilarione (Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;



- **considerato** che l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, e quindi in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari (la norma, infatti, è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato; pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata);
- **ritenuto** opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, con la conseguenza che dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente; inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi, chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure, programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale);
- **considerato** che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- **considerato** che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e, oltre che della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo



domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b, CCII);

- **considerato**, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
- **considerato** che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
- **considerato** che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Giulio Gastaldello il quale, come prescritto dall'art. 269, c. 2 CCII, ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione, che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- **considerato** che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- **ritenuta** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC, i ricorrenti sono gravati di debiti rispettivamente per un importo di € 57.357,05 e € 52.494,93, mentre dispongono di un patrimonio liquidabile stimato in circa € 95.000;
- **ritenuto**, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- **considerato** che, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle spese di mantenimento del nucleo familiare esposte dai ricorrenti, pari ad € 930 (da ritenersi più che congrue in rapporto al nucleo familiare delle parti), e della necessità di ripartire tale spesa tra i due ricorrenti in proporzione all'entità del rispettivo reddito, la quota di pensione/reddito mensile necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata: a) nella somma di € 640 mensili quanto Zoran Kovinic; b) nella somma di euro 290,00 mensili quanto alla Dragana Kovinic, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;



- **considerato** che, sulla base delle stesse considerazioni, può essere esclusa dalla liquidazione la metà della somma giacente sul conto corrente delle parti (di poco superiore ad € 4.000), tenuto conto dell'alimentazione del conto solo con i redditi personali delle parti e della limitata idoneità di tali redditi a far fronte alle spese familiari;
- **ritenuto** che, sebbene l'art. 268 CCI non preveda più che nella relazione particolareggiata siano indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, appare opportuno, ai fini della futura valutazione in ordine alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, che nella prima relazione periodica del liquidatore le stesse vengano indicate;
- **considerato**, quanto alla durata della procedura, che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 6/24: 1) "la durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende... dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura" (in questi termini la citata sentenza); 2) può quindi essere confermato l'orientamento già espresso da questo Tribunale (v. sentenza del 20.9.22) con le ulteriori precisazioni seguenti; 3) l'apprensione di quote di reddito può avvenire solo fino al momento della dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e, quindi, al massimo per il triennio successivo all'apertura; 4) qualora sia dichiarata l'esdebitazione, l'attività di liquidazione può proseguire solo in relazione ai beni ancora presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; 5) in particolare, la prosecuzione dell'attività liquidatoria in tal caso, pur essendo prevista solo dall'art. 281, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; 6) in questo caso, la prosecuzione dell'attività di liquidazione deve avvenire comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 7) qualora l'esdebitazione non sia dichiarata, la procedura prosegue, anche con l'apprensione delle quote di reddito, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
- **ritenuto** che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
- **ritenuto** che i ricorrenti possono essere autorizzati a continuare ad utilizzare l'autoveicolo indicato nel ricorso, in quanto necessario per gli spostamenti (e considerato che, in caso contrario, gli stessi dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai



mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori);

- **ritenuto**, in particolare, che il liquidatore è chiamato a valutare in concreto quale sia il momento in cui la vendita dell'autovettura sia più fruttuosa per la procedura;
- **considerato che** nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- **considerato che** il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- **evidenziato**, sin d'ora, che il liquidatore è chiamato a decidere tempestivamente se subentrare o meno nell'esecuzione immobiliare in corso, sulla base di un criterio di economicità, tenuto conto delle spese già maturate nella procedura esecutiva;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **KOVINIC ZORAN**, nato a Lebane (Serbia) il 20/02/1965, Codice Fiscale KVNZRN65B20Z158F, **KOVINIC DRAGANA** nata in Serbia 04/06/1972, Codice Fiscale KVNDGN72H44Z158Q, residenti in Viale Alcide De Gasperi n. 125, 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 3) nomina liquidatore il dott. Giulio Gastaldello;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) autorizza i ricorrenti a detenere ed utilizzare l'autovettura indicata nel ricorso, fino alle determinazioni definitive del liquidatore sulla relativa liquidazione;
- 6) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Zoran Kovinic sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 640 e il reddito di Dragana Kovinic sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 2900, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) dispone l'apprensione a cura del liquidatore della metà della somma giacente sul conto corrente delle parti
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due distinti conti corrente della procedura;
- 9) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI e provveda a depositare la relativa documentazione mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (anche tale adempimento deve essere immediatamente documentato, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 90 giorni** dall'apertura provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; nel primo rapporto il liquidatore dovrà altresì indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.



Sent. n. 23/2024 pubbl. il 26/01/2024
Rep. n. 24/2024 del 26/01/2024

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Così deciso nella camera di consiglio del 5/01/2024

Il Presidente estensore
Pier Paolo Lanni

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
rif. n. 11/2024 liq.controllata CCI KOVINIC DRAGANA
N. 12/2024 LIQ.CONTROLL.CCI KOVINIC ZORAN
Verona, 26/01/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Irene Armenio)

Irene



